

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-2268 del 12/07/2016
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 ĩ Ditta DOLCIARIA TINA S.R.L. con sede legale ed attività nel Comune di Fiscaglia, Località Migliarino, Via Augusto Forti n. 25/p - Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di PRODUZIONE, CONFEZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI DOLCIARI ED ALIMENTARI IN GENERE.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-2326 del 11/07/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno dodici LUGLIO 2016 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc n. 7250/2016

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – Ditta **DOLCIARIA TINA S.R.L.** con sede legale ed attività nel Comune di Fiscaglia, Località Migliarino, Via Augusto Forti n. 25/p - Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di **PRODUZIONE, CONFEZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI DOLCIARI ED ALIMENTARI IN GENERE.**

LA RESPONSABILE
DELLA STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI ARPAE DI FERRARA

VISTA la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Fiscaglia in data 18/02/2016, assunta al P.G. dell'Ente al n. 2994 e successivamente integrata al P.G. n. 3051 del 19/02/2016, trasmessa dall'Ufficio SUAP del Comune di Fiscaglia, Prot. n. 3125 del 22/02/2016, Pratica SUAP N. 33/2016, e assunta al Prot. Gen. di ARPAE n. PGFE/2016/1585 del 23/02/2016, da **DOLCIARIA TINA S.R.L.**, con sede legale ed attività nel Comune di Fiscaglia, Località Migliarino, Via Augusto Forti n. 25/p, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;

CONSIDERATO che la ditta richiedente effettua l'attività di **PRODUZIONE, CONFEZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI DOLCIARI ED ALIMENTARI IN GENERE;**

CONSIDERATO che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società per ottenere il titolo abilitativo per lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali e assimilabili alle domestiche;

VISTO il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, *“Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35”*, e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;

VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente

della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56. *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”*;

VISTA la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”*;

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 *“Approvazione dell’assetto organizzativo generale dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae)”*;

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 *“Misure organizzative e procedurali per l’attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana”*;

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell’assetto organizzativo generale ed analitico dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;

VISTI

- Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
- L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
- L.R. n. 5/06;
- L.R. 21/2012;
- L. 447/95

VISTE altresì

- La Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
- La Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
- La Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante *“Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”*;
- La Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le *“Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”*;

VISTO il parere tecnico favorevole con prescrizioni del Responsabile del Servizio Ambiente del Comune di Fiscaglia Prot. n. 10270 del 14/06/206 per lo scarico dei reflui industriali e per l'impatto acustico e l'allegato parere del C.A.D.F. S.P.A., Prot. n. 8750 del 31/03/2016 trasmessi con nota SUAP del Comune di Fiscaglia Prot. n. 10708 del 21/06/206 acquisita al Prot. Gen. di ARPAE n. PGFE/2016/6399 del 23/06/2016;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria agli atti, conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;

DATO ATTO che il procedimento per l'adozione del presente provvedimento non si è concluso nei termini per la conclusione di tale procedimento;

DATO ATTO che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;

PRESO ATTO che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae , a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";

DATO ATTO che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

ADOTTA

L'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte dello S.U.A.P. del Comune di Fiscaglia all'impresa **DOLCIARIA TINA S.R.L.**, con sede legale ed attività nel Comune di Fiscaglia, Località Migliarino, Via Augusto Forti n. 25/p, codice fiscale e P.IVA 01672060389 per

l'esercizio dell'attività di **PRODUZIONE, CONFEZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI DOLCIARI ED ALIMENTARI IN GENERE.**

1. Il presente atto comprende il seguente titolo abilitativo ambientale:

Settore Ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	Comune
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

1) Gli scarichi autorizzati nella pubblica fognatura del tipo mista con depuratore di Via Augusto Forti nel Comune di Fiscaglia, Località Migliarino, sono i seguenti:

- Di acque reflue industriali (**Classe C del Regolamento del Servizio Idrico Integrato**);
- Di acque reflue domestiche (**Classe A del Regolamento del Servizio Idrico Integrato**);

Indicati nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A"**.

1. Lo scarico delle acque di lavorazione deve rispettare i limiti di accettabilità indicati nell'**Allegato "B"** al presente atto;
2. E' vietato lo scarico in siti diversi da quelli approvati;
3. E' vietato immettere materie solide e/o rifiuti liquidi ed altre sostanze vietate dal vigente regolamento di fognatura nella fognatura ricettrice;
4. Tutti gli apparecchi di scarico della canalizzazione interna degli stabili compresi i pozzetti dei cortili, devono avere la bocca di captazione delle acque ad un livello opportunamente superiore all'estradosso del condotto di fognatura; in caso contrario devono essere messi in opera dispositivi atti ad evitare allagamenti per eventuali rigurgiti della pubblica fognatura;
5. Le opere su suolo pubblico richiedono specifica autorizzazione comunale per lavori stradali;

6. L'impianto fognario (tubazioni, sistemi di depurazione e trattamento, pozzetti degrassatori e di raccordo, ecc), dovrà essere sempre essere mantenuto in perfetta efficienza e libero da sedimenti, al fine di permettere il regolare deflusso dei reii e la loro depurazione;
7. In nessun caso gli scarichi dovranno essere causa di inconvenienti ambientali o di molestie alla popolazione per la propria portata, colorazione, odore o altro che possa arrecare nocumento;
8. Le acque meteoriche scevre da sostanze inquinanti, eventualmente raccolte, devono essere immesse separatamente sul suolo, nel fosso o in corpo idrico superficiale oppure, in subordine, nel medesimo impianto, previa deviazione a valle della IMHOFF, atteso che la loro gestione non è soggetta ad autorizzazione
9. Si rammenta che per legge vige l'obbligo della pulizia annuale con espurgo della fossa IMHOFF e del relativo smaltimento dei fanghi, mediante ditta autorizzata ai sensi del D.Lgs. 152/06 parte quarta; il formulano di trasporto a rifiuto di detti fanghi va conservato per almeno 5 anni;
10. Sarà garantito nel tempo il corretto stato di funzionamento dell'impianto mediante adozione di opportune misure manutentive; in caso di danni o di rotture ai manufatti, deve essere presa ogni misura atta a prevenire il percolamento o l'infiltrazione di reflui non trattati;

Si ricorda altresì il rispetto delle condizioni generali del regolamento del Servizio di Fognatura del C.A.D.F. S.p.A., in particolare:

1. La Ditta ha l'obbligo di denunciare a CADF S.p.A., entro il 31 gennaio di ogni anno, il volume di acqua prelevato nell'anno solare precedente da fonte diversa da pubblico acquedotto e la quantità di acqua scaricata in pubblica fognatura, per la determinazione della tariffa relativa al servizio di fognatura e depurazione, consapevole che per l'omessa o ritardata denuncia o per l'omesso o ritardato pagamento della tariffa verranno applicate le disposizioni previste dalla normativa vigente, e dal regolamento di fognatura;
2. Al CADF S.p.A. ed agli organi di controllo è consentito effettuare, in qualsiasi momento, tutte le ispezioni necessarie per l'accertamento delle condizioni di scarico; l'impianto di scarico deve essere mantenuto costantemente accessibile per il controllo nei punti assunti per gli accertamenti.

B) IMPATTO ACUSTICO

Con riguardo alla matrice rumore si prescrive che:

- 1) L'introduzione di macchinari od impianti rumorosi ovvero più rumorosi di quelli esistenti, se in sostituzione di questi, comporteranno l'obbligo in capo al titolare della ditta di valutare la necessità di predisporre e presentare al SUAP la relativa documentazione di impatto acustico:

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'ARPAE formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al S.U.A.P. del Comune di Fiscaglia una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del S.U.A.P. del Comune di Fiscaglia.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del S.U.A.P. del Comune di Fiscaglia e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Fiscaglia, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia all'ARPAE, alla società C.A.D.F. S.p.A. ed al Settore IV del Comune di Fiscaglia.

Sono fatte salve le competenze in materia di controllo, la potestà sanzionatoria e le sanzioni previste dalla normativa di settore, in capo agli enti competenti come riportato nella tabella di cui al punto 1 del presente atto.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal S.U.A.P. del Comune di Fiscaglia.

Firmato Digitalmente

La Responsabile della Struttura

Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.